



Matteo Prandi

(dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università degli Studi di Milano)

**La laicità contesa. Aspetti della crisi politica turca
nella prospettiva del diritto ecclesiastico europeo ***

*"Liberty, futurity and freedom
everything exist with justice"*

Kemal Atatürk

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Per una prima ricostruzione fattuale della crisi politica turca nel biennio 2007-2008 – 3. Il giudizio sullo scioglimento del partito AKP: le argomentazioni delle parti – 4. La sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 2008. La Corte tra funzione di equilibrio e difesa del laicismo – 5. Cenni conclusivi, nella prospettiva del diritto ecclesiastico europeo.

1 - Introduzione

Nell'attualità del diritto ecclesiastico europeo la prospettiva comparatista si rivela particolarmente utile, giacché consente all'interprete di valutare con ottica d'insieme le emergenti problematiche della libertà religiosa e della laicità nella società contemporanea e, quindi, di formulare proposte positive per affrontarle utilmente, nella direzione auspicabile del consolidamento del diritto internazionale e della tutela universale dei diritti umani¹.

* Il contributo è segnalato dal Prof. Giuseppe Casuscelli.

¹ Osserva autorevole dottrina come lo studio del diritto ecclesiastico "non è mai stato estraneo all'itinerario della comparazione giuridica. Più di recente il progredire dell'integrazione economica, politica e pratica dell'Europa comunitaria, il recuperato ruolo nazionale delle religioni in alcuni Paesi, i fenomeni di globalizzazione, la liberalizzazione delle telecomunicazioni e la diffusione del pluralismo di valori e del multiculturalismo hanno reso, contemporaneamente, meno definiti i confini nazionali delle chiese e confessioni religiose e più complessi i problemi": così F. MARGIOTTA BROGLIO, *Avvertenza*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 5-6.



Da questo angolo visuale, la conoscenza dei fenotipi storici e giuridici dell'esperienza turca² rappresenta per lo scienziato del diritto ecclesiastico l'opportunità concreta di misurarsi, ancora una volta, con gli aspetti estremamente conflittuali del principio di laicità dello stato nell'età contemporanea³. Attraverso i processi di globalizzazione le grandi religioni e i loro sistemi giuridici (*teo-diritti*) appaiono infatti conquistare un ruolo di influenza sempre maggiore, tanto nella definizione delle identità individuali, quanto nella costruzione dello stesso spazio pubblico, ponendosi sovente in alternativa al semplice diritto spaziale nazionale (*geo-diritti*)⁴. Il lato oscuro di tali fenomeni, si registra tuttavia nell'emergere di pulsioni fondamentaliste, talvolta violente, in seno ai grandi universi spirituali dell'umanità: forze socio-politiche che, secondo la prospettica visione di Jacques Attali, interpretano la "collera dei credenti" verso l'imporsi a livello globale dell'"ordine mercantile", ovvero dell'individualismo e della secolarizzazione⁵.

Rispetto alle tentazioni fondamentaliste che attraversano le società multiculturali e multireligiose, la scienza del diritto ecclesiastico⁶ appare specialmente chiamata a promuovere e difendere

² Si rinvia a **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (Turkiye Cumhuriyeti)* in *Diritto e religioni*, n. 2 del 2007, p. 151 ss.

³ In proposito si veda **G. B. VARNIER**, *Laicità, radici cristiane, e regolamentazione del fenomeno religioso nella dimensione dell'U.E.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2008. In particolare per l'A. la laicità non può essere intesa come "qualcosa di immutabile e di statico, in qualche forma come sublimato nel cielo delle idee" bensì come la "storia di un'idea che fatica a tradursi in norma e forse non potrà diventare mai tale, o, quanto meno, assisteremo al fatto che gli snodi relativi ai nuovi confini della laicità tra religioni e diritto continueranno a presentarsi in modi differenti".

⁴ Cfr. **S. FERRARI**, *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2007, p. 8 e ss.

⁵ Cfr. **J. ATTALI**, *Breve storia del futuro*, Roma, Fazi Editore, 2007, p. 178 e ss. Sui caratteri specifici dei fondamentalismi politico-religiosi si veda, tra gli altri, **G. A. ALLMOND, R. SCOTT, E. SIVAN**, *Religion forti. L'avanzata dei fondamentalismi sulla scena mondiale*. Bologna, Il Mulino, 2006, p. 299 e ss.

⁶ Nella consapevolezza che "i problemi pratici della libertà hanno come condizione necessaria l'esistenza di uomini che abbiano il senso della libertà" (**A. C. JEMOLO**, *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 35), non si può comprendere la ricerca del "diritto ecclesiastico" italiano ed europeo prescindendo dalla sua connaturale funzione di "custode collettivo delle libertà di religione di tutti, dell'uguale valore di tutte le diversità, della garanzia della pari tutela delle differenze. Custode collettivo, in sintesi, del pluralismo confessionale e della laicità dello stato democratico, nella proposizione di nuovi equilibri tra valori e procedure, strumentali (se adeguate) al loro perseguimento" (così **G. CASUSCELLI**, *Le attuali prospettive del*



nelle difficili condizioni attuali i principi di tolleranza e di laicità nei sistemi giuridici contemporanei, ed i loro presupposti universali di ragione e di giustizia, capaci di superare, a ben guardare, il riduttivo e inefficace schematismo simbolico dell'opposizione tra occidente e oriente⁷.

Tale discorso di portata generale, come è evidente, assume caratteri e intensità particolari avvicinandosi alla realtà quanto mai complessa, plurale, policentrica, transnazionale del mondo musulmano e della sua civiltà millenaria. Come osserva Khaled Fuad Allam, "la questione dei rapporti fra Islam e laicità permea la storia del mondo musulmano nel XX secolo, da quando sulle rovine dell'impero ottomano ... si costruirono i futuri Stati-nazione"⁸. Scomparendo al termine del primo conflitto mondiale l'autorità del Sultano ottomano, e con essa la congiunta potestà califfale⁹, è venuta meno la tradizionale

diritto ecclesiastico, pubblicato sul sito *Olir*, aprile 2005, http://www.olir.it/areetematiche/96/documents/Casuscelli_Prospettive.pdf).

⁷ Illuminanti in tal senso le ricerche di **A. SEN**, *L'altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radici della cultura indiana*, Milano, Mondadori, 2006. Per l'A. non esistono in realtà prove storiche rigorose che portano ad asserire che i valori di tolleranza, di libertà e di rispetto reciproco siano patrimonio culturale esclusivo e specifico dell'occidente. Giacché "possiamo riscontrare varie difese della libertà e della tolleranza anche in autori non occidentali: In India ce ne dà un buon esempio l'imperatore Ashoka, che nel III secolo d. C. coprì il paese di iscrizioni di pietra in cui ... si rivendicavano certe libertà fondamentali per tutti. Ashoka non escluse nemmeno le donne e gli schiavi, come faceva Aristotele, anzi insisteva che di questi diritti dovessero godere anche le *genti della foresta* che abitavano in comunità preagricole fuori dalle città" (p. 284). In continuità con l'imperatore Ashoka, di religione buddhista, val la pena ricordare che "la difesa più forte della tolleranza e della necessità che lo stato fosse equidistante dalle diverse religioni venne da un imperatore musulmano, Akbar". I principi di tolleranza religiosa enunciati da Akbar intorno al 1590 erano "piuttosto progrediti, considerato che in quegli stessi anni l'inquisizione in Europa lavorava a pieno regime" (p. 6).

⁸ Si veda **K. FUAD ALLAM**, *Islam e laicità*, in **G. PRETEROSSO**, *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 147.

⁹ In proposito si legga **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Fenotipi*, op. cit. per il quale: "Nell'Impero ottomano, dunque, i poteri del Sultano, erede politico dell'Impero turco selgiuchide e dell'Impero bizantino, assumevano tre forme: potere esecutivo *lato sensu*, potere di giurisdizione e di garante dell'Islam: all'inizio del XVI secolo, infatti, Selim I, dopo la sua vittoria sugli Egiziani, diventò protettore dei Luoghi Santi, e, nel XVIII secolo, i suoi successori fecero rinascere il titolo di Califfo ('capo dei credenti'). Il sovrano, però, essendo vincolato alla *sharia*, poteva legiferare solo in quegli ambiti per i quali essa nulla prevedesse, *escamotage* dal quale nascerà un diritto pubblico secolare (*Kanun*) 13; nell'esercizio dei suoi poteri temporali, il sovrano è assistito da un 'governo' (Divano), a capo del quale nomina un Gran *visir*, che ha la quasi totalità dei poteri politici: potere di governare, di provvedere alle nomine per cariche civili e militari, di mantenere l'ordine pubblico, e, spesso, anche di guidare l'esercito. Sulla



articolazione tra stato, religione e politica che da secoli rappresentava un fattore di coesione sociale nell'Islam, e si è aperta per i nuovi stati musulmani la problematica e la sfida della laicità.

Da questo punto di vista, nessun paese di tradizione musulmana sembra essersi ancora avventurato nel cammino della laicità con lo stesso fervore "rivoluzionario" della Turchia di Kemal Atatürk¹⁰, fondatore al termine della prima guerra mondiale della moderna Repubblica *laica, democratica e sociale* ¹¹.

storia dell'impero ottomano e sulla legittimazione religiosa del potere del Sultano in qualità di Califfo, successore politico del Profeta Maometto e guida dell'Islam si veda, tra gli altri, **J. McCARTY**, *I turchi ottomani. Dalle origini al 1923*, ECIG - Edizioni Culturali Internazionali Genova, Genova, 2005, p. 104. Si veda anche **J. SCHACHT**, *Introduzione al diritto musulmano*, Edizione della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, p. 95 e ss.; **H. GERBER**, *Ottoman Civil Society and Modern Turkish Democracy*, in **K. H. KARPAT**, *Ottoman past and today's Turkey*, Lieden, Brill, 2000, p. 135 e ss., che sottolinea ancora il valore garantista e non dispotico della soggezione dello stesso Sultano alla legge islamica. In generale, sulla formazione dell'impero ottomano nel XIV secolo, la sua mirabile ascesa ed espansione, ed infine la sua crisi nel definitiva a cavallo tra il XIX e XX secolo, si veda anche il recente **S. FAROQUI**, *L'impero ottomano*, Bologna, Il Mulino, 2006.

¹⁰ Nato nel 1881 nella città al tempo ottomana di Salonicco, Mustafa Kemal "Atatürk" (Padre dei Turchi), valoroso militare e carismatico uomo politico, è stato il grande protagonista, al termine della prima guerra mondiale, della resistenza nazionale turca contro le potenze straniere occupanti, nonché il fondatore ed il primo presidente dell'attuale Repubblica di Turchia. Grazie alle incisive riforme laicizzanti promosse da Atatürk, la Repubblica di Turchia, proclamata dalla Grande Assemblea Nazionale nel 1923, si è caratterizzata come uno stato di democrazia laica, in aperta discontinuità costituzionale rispetto al previgente ordinamento ottomano, fondato su basi religiose. Sulla figura di Atatürk e per una documentata quanto sintetica ricostruzione dei principali eventi storici e dei principi costituzionali della Repubblica di Turchia si veda **M. ÖNOK**, *Turkish legislation an Jurisprudence regarding the Wearing of Islamic Headscarf in the Framework of the principle of laicism*, in *Diritto ecclesiastico*, 2005, 1, p. 993 e ss. ; si veda anche **M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI D'ARDESANO**, *Turchia*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 49 e ss.; **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Fenotipi della laicità*, op. cit., p. 151 e ss.

¹¹ L'articolo 2 della Costituzione proclama la Repubblica di Turchia "uno stato democratico, laico e sociale, basato sulla *rule of law*".

Il testo della Costituzione turca in lingua inglese è leggibile all'indirizzo internet http://www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/THE_CONSTITUTION_OF_THE_REPUBLIC_OF_TURKEY.pdf. Si può comprendere il dibattito sulla laicità in Turchia solo rimandando alla "rivoluzione" compiuta nel primo dopoguerra dal fondatore della repubblica Kemal Atatürk, che, grazie al suo grande carisma militare e politico portò, nell'arco di un decennio, il paese a qualificarsi come stato nazionale laico e democratico, in contrapposizione all'ordinamento islamico-ottomano, sviluppatosi invece nel corso dei secoli sulla base dei principi e delle regole del diritto musulmano (attuato ed applicato secondo gli orientamenti interpretativi della scuola giuridica *hanafita*, nonché sulla base dell'esigenza - tipicamente "laica" invero! - di unificazione del potere legislativo e giudiziario nelle mani del Sultano e



L'ordinamento politico-costituzionale della Turchia si presenta così alla scienza del diritto ecclesiastico secondo tratti di assoluta specificità, dietro ai quali sembra celarsi una società politica ancora dilacerata, sempre al crocevia tra il compimento di un sistema di democrazia laica e gli incerti orizzonti di una democrazia musulmana che guarda all'eredità ottomana e al diritto islamico.

Da decenni la Turchia, infatti, si interroga sulla rivoluzione laica compiuta "dall'alto" da Atatürk, in un paese nel quale la grande maggioranza della popolazione è musulmana, e l'islamismo, nelle sue molteplici manifestazioni sociali, rivendica spazio¹². In siffatto contesto storico-politico, il successo del partito islamico-moderato dell'AKP, dalle consultazioni del 2002 alle ultime elezioni generali del 2007 (vinte dal partito islamico-moderato con il 47% dei voti), ha reso evidente il contrasto tra i difensori istituzionali del secolarismo kemalista e gli islamisti, interpreti di un sentimento di riforma condiviso dalla maggioranza della popolazione, almeno secondo i più autorevoli sondaggi demoscopici¹³. Buona parte dei commentatori sottolinea così

dell'amministrazione statale), a partire dai concetti di califfato e sultanato. Non si può definire la laicità turca quindi senza riferirsi alla dottrina politica di Atatürk, ispirata da influenze giacobine, positiviste e razionaliste, per cui la religione islamica era da considerarsi come un fattore di arretratezza culturale nello sviluppo individuale e collettivo degli uomini e delle donne appartenenti alla nazione turca. Per volontà di Atatürk, il laicismo venne inserito in quel novero di principi attorno ai quali prese le mosse, sulle rovine dell'Impero, il nuovo ordinamento repubblicano, in un rapporto di evidente discontinuità rispetto all'esperienza costituzionale ottomana e basato essenzialmente sul "mito fondante" di un'identità nazionale turca - fondata non su basi etniche ma sulla cittadinanza - prima che islamica. La costruzione dell'ordinamento laico avvenne peraltro per gradi successivi. Solo dopo l'approvazione della prima costituzione del 1924 e di numerosi ulteriori interventi legislativi volti a "modernizzare" e "occidentalizzare" il diritto positivo turco, con la legge di revisione costituzionale nel 1928, venne sancito il definitivo superamento del principio confessionista, che predicava l'Islam quale religione dello stato. Si crearono così le condizioni per una qualificazione costituzionale espressa di laicità dello stato, che fu infatti realizzata compiutamente nel 1938, quando il principio del laicismo fu costituzionalmente richiamato tra le sei "freccie" di Atatürk (il repubblicanesimo, il nazionalismo, il populismo, lo statalismo, il laicismo, il rivoluzionarismo), ovvero tra quei principi rivoluzionari supremi del kemalismo caratterizzanti la forma di stato e insuscettibili di riforma. Da allora, il laicismo opera come un principio costitutivo, essenziale ed imm modificabile dell'ordinamento repubblicano turco, e ne accompagna in qualche modo il complesso e "traumatico" evolversi politico-costituzionale nel corso del secondo dopoguerra

¹² Cfr. M. VAN AALDEREN, *L'eredità di Atatürk e il velo islamico*, in *Aspenia*, n. 42, 2008, p. 105 e ss.

¹³ *Ibidem*, p. 107. Secondo una ricerca dell'Università Sanbaci di Istanbul mentre il 48,5% dei turchi si sente più vicino all'islamismo che al secolarismo, soltanto il 20,3%



la situazione di “crisi” della filosofia politico-costituzionale e delle istituzioni kemaliste, che si misurano peraltro con il processo di adesione della Turchia nell’Unione Europea¹⁴.

Lo studio delle dinamiche della libertà religiosa e della democrazia in Turchia, pur nella loro specifica tensione tra laicismo di stato di ispirazione kemalista e fenomenologia politica islamista, possono pertanto offrire allo studioso del diritto ecclesiastico l’occasione di trarre alcune coordinate di sicuro rilievo per individuare gli stessi nuovi orizzonti del pluralismo religioso e della tolleranza nello spazio comune europeo¹⁵, ormai sempre più definito da una realtà sociologica multiculturale e multireligiosa, nell’ambito della quale si segnala in particolare una crescente presenza di fedeli e di comunità musulmane¹⁶.

Le “relazioni vitali” che legano il diritto turco al diritto europeo sono oggi del resto davvero intense, tanto da potersi considerare come un patrimonio della scienza del diritto ecclesiastico europeo. Ne è una prova la straordinaria ricchezza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, proprio esaminando casi originati in Turchia, ha avuto modo di individuare orientamenti interpretativi fondamentali in relazione ai “problemi pratici” della libertà religiosa di una società europea sempre più soggetta alle tensioni della convivenza multiculturale e multireligiosa¹⁷. Per altro verso, il crescente interesse

si identifica nel secolarismo. Un significativo 83% della popolazione si dichiara comunque contrario all’introduzione della legge islamica.

¹⁴ Cfr. **M. CARDUCCI**, *Teorie costituzionali per la Turchia in Europa*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 2, 2008, p. 548, per il quale: “l’avvento al potere del partito islamista AKP sembra mettere in discussione lo storico incrocio ideologico-normativo” del kemalismo, di conseguenza “quello che emerge dall’attuale ingresso della Turchia nell’Unione europea è nuovamente la questione culturale del suo inserimento nello spazio europeo ... si tratta di una prospettiva che va al di là dell’acquisizione dei connotati di democrazia e libertà, evocati dall’art. 49 TUE e formalmente rispettati dalla Turchia con le proprie riforme costituzionali e legislative nella vigenza della Costituzione del 1982”.

¹⁵ Cfr. **N. GOLE**, *Nuovi musulmani e sfera pubblica europea*, nell’opera collettiva *Europa laica e puzzle religioso. Dieci risposte su quel che tiene insieme l’Unione*, Venezia, Marsilio, 2005, p. 146.

¹⁶ In proposito si veda, tra gli altri, **G. MACRÌ**, *Islam rappresentanza degli interessi religiosi e diritto comune europeo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2008.

¹⁷ Per un lettura complessiva delle tendenze fondamentali – e delle incertezze, invero – della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla Turchia si veda **R. BOTTONI**, *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo I. A. e Aydın Tatlav: una riconsiderazione del rapporto tra libertà religiosa e laicità in Turchia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, dicembre 2006 pp. 829-842, e l’amplia bibliografia ivi riportata. Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti



dello scienziato del diritto ecclesiastico europeo per la fenomenologia giuridica turca si giustifica alla luce del processo di integrazione della Turchia nell'Unione europea che - ancora prima del parere favorevole del Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2005 all'apertura formale del negoziato di adesione - affonda le proprie radici nella fondamentale opzione europea compiuta nel primo dopoguerra mondiale da Kemal Atatürk¹⁸.

L'odierna Turchia - paese del Mediterraneo¹⁹, sospeso dalla geografia e dalla storia tra Europa e Asia, occidente e oriente; già centro nell'antichità della cultura ellenistica poi dell'impero Bizantino e, lungo i secoli, dello splendore dell'Impero islamico ottomano - rappresenta quindi, per certi versi, il punto più avanzato ed esposto del dialogo tra civiltà europea e civiltà islamica attorno ai controversi rapporti tra stato laico, Islam e democrazia. Contrariamente ad un immaginario simbolico, purtroppo largamente diffuso nell'opinione pubblica e nella dottrina europea, che vorrebbe figurare il popolo turco come l'irriducibile nemico che preme ai confini sudorientali del continente, la vera Turchia potrebbe oggi bene rispecchiarsi, in proposito, nel variegato "paesaggio umano" che si scorge dalle acque agitate dello stretto Bosforo; una visione che rappresenta il risultato di una straordinaria contaminazione di elementi di tradizione e modernità, cultura musulmana e influenze europee²⁰.

Considerate tali premesse - e rimandando per amore di brevità alla vasta letteratura già prodotta in materia - l'indagine si rivolgerà in particolare agli aspetti di rilevanza ecclesiasticistica della crisi politica

dell'uomo in materia ecclesiastica, più in generale, si veda Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà religiosa si veda, per tutti, **G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI**, *Diritto ecclesiastico europeo*, Cedam, Padova, 2005, pp. 162 - 193; **M. TOSCANO**, *La libertà religiosa organizzata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: prime linee di lettura*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2008.

¹⁸ Come osserva autorevole dottrina "il tema della conciliabilità della Turchia con il diritto pubblico europeo non appartiene alla storia di oggi. Segna una linea di continuità più risalente" ... "Il Novecento, tuttavia, è il secolo delle prospettive costituzionali e Kemal Mustafa Atatürk (il padre dei turchi) ne è consapevole. Per questo egli scrive una Costituzione di ispirazione europea, che fa della laicità, e quindi della negazione di qualsiasi identità religiosa, il perno della propria indipendenza interna e internazionale". Così **M. CARDUCCI**, *Teorie costituzionali*, op. cit., p. 547.

¹⁹ Per un inquadramento geopolitico e storico dell'esperienza turca, nel contesto euromediterraneo, si veda l'articolo di **T. GRAZIANI**, *Uno spaccato sulla Turchia*, pubblicato sulla rivista telematica *Turchia Oggi* sito http://www.e-turchia.com/Arretrati/Turchia_Oggi_arretrati_2006_11_10_n32.htm.

²⁰ D'obbligo è il riferimento al genio letterario di **O. PAMUK**, *Istanbul*, Torino, Einaudi, p. 52.



avviatasi nel 2007 in occasione delle elezioni presidenziali, che ha recentemente condotto la Corte costituzionale turca a giudicare della legittimità del partito islamico-moderato al governo (AKP; in lingua turca *Adalet vel Kalkinma Partisi*, ossia Partito della Giustizia e dello Sviluppo), accusato di attentare alla laicità dello stato, principio come si è detto, costitutivo e immodificabile della Repubblica turca.

Si rende quindi opportuno – tra diritto e storia, per richiamare il metodo caro ad Arturo Carlo Jemolo²¹ - tentare di riepilogare, in forma sintetica, i principali fatti in cui negli ultimi due anni si è articolato lo scontro tra i progetti riformatori del partito islamista-moderato AKP, salito stabilmente al potere dal 2002, e quel “partito dello stato” che nell’esperienza turca ha l’ambizione di interpretare e difendere l’eredità politica di Atatürk ed i principi nazionalistici, laici e sociali della Costituzione kemalista²². Un “partito” apicalmente rappresentato dalle Forze armate e dall’ordine giudiziario, poteri che nell’ordinamento costituzionale e nella prassi politica turca si autocomprendono storicamente come speciali e materiali custodi della Repubblica kemalista²³.

²¹ Cfr. **A. C. JEMOLO**, *Tra diritto e storia*, Giuffrè, Milano, 1982.

²² Sui sei “principi supremi” della Costituzione materiale kemalista (repubblicanesimo, nazionalismo, populismo, modernismo, laicismo, statalismo) si veda, tra gli altri, la ricostruzione, sempre molto interessante, di **A. BOCKEL**, *Le droit constitutionnel turc à l'épreuve européenne. Réflexions à partir d'une décision de la Cour constitutionnel turque portant la dissolution du Parti islamique Refah*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 40, 1999, p. 919; Secondo l’A.: «*Les principes fondateurs de l'ordre nouveau sont affirmés très vite, et très fort. Ce sont les six principes du Kémalisme, que l'ont peut, ici regrouper en trois: 1) la République, forte, centralisée, en charge de la transformation du pays au nom de nouvelles valeurs; 2) un nationalisme vigoureux, opposé au multinationalisme de l'ancien empire, apportant à la défense de la République l'unité d'une nation composée de citoyens libres et égaux, et l'indivisibilité de cette nation, ainsi que du territoire; 3) la laïcité enfin – le mot turc «lailik» -, est créé à partir du français-conçue en réaction contre l'ancien ordre fondé sur la religion et favorisant les forces obscurantistes et rétrogrades, dont l'objet est de supprimer toute influence du religieux sur la politique, et sur le droit.*».

²³ Le Forze Armate turche rivendicano esplicitamente la propria devozione alla figura e alla dottrina “riformista” di Atatürk (si veda in proposito il sito dello Stato Maggiore http://www.tsk.mil.tr/eng/genel_konular/tarihce.htm), ispirata a principi nazionalistici e laico-razionalisti ed espressa sinteticamente nel Preambolo della Costituzione.

Sul piano giuridico-costituzionale l’influenza dei vertici militari nella vita politica del paese è garantita in particolare dalla previsione agli articoli 118-120 di un Consiglio di sicurezza nazionale (composto, sotto la presidenza del Capo dello Stato dal Primo ministro, dal Capo di Stato maggiore delle Forze Armate, dal Vice primo ministro, dai ministri di Giustizia, della Difesa, degli Esteri, dai Comandanti in capo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, dal Comandante in capo della Gendarmeria) competente ad intervenire con raccomandazioni al governo su tutte le



Attraverso quindi un esame dei principali argomenti del Procuratore generale della Repubblica, della difesa del partito, ed il successivo pronunciamento in merito della Corte costituzionale, si vorrebbe quindi evidenziare il senso attuale di una crisi istituzionale che interroga l'identità e il futuro stessi della Repubblica turca, tra le

questioni attinenti appunto la formulazione, la conduzione, lo sviluppo della politica di "sicurezza nazionale".

La storia politica turca dal secondo dopoguerra è contrassegnata dalla debolezza del sistema partitico e dai ripetuti interventi dei militari e della magistratura a garanzia dell'ordinamento kemalista.. Risale al maggio 1960 il colpo di stato guidato dal generale Gürsel, che sarà seguito da due successivi interventi delle Forze Armate, a difesa della Costituzione e della sicurezza e della stabilità del paese, nel 1971 e nel 1980. Nel 1971 si registrano anche i primi scioglimenti di partiti politici turchi ad opera della Corte costituzionale, quando vengono messi al bando il Partito turco del lavoro, di ispirazione comunista e sensibile alle rivendicazioni della minoranza curda, ed il Partito dell'ordine nazionale di Necmettin Erbakan, di carattere islamista. La tensione tra i partiti islamisti ed il c.d. *establishment* kemalista si inasprisce nel corso degli anni ottanta e novanta, determinando infine lo scioglimento nel gennaio 1998 del partito *Refah*, capace di ottenere la maggioranza relativa e l'opportunità di formare un governo di coalizione nel 1996. Dalla sua istituzione nel 1963 la Corte costituzionale turca ha ordinato lo scioglimento di 24 partiti politici.

Per una sintetica ricostruzione degli avvenimenti storici nella Turchia del secondo dopoguerra cfr. **A. BIAGINI**, *Storia della Turchia contemporanea*, Bompiani, Milano, pp. 110-159. Sul tema specifico dello scioglimento dei partiti politici islamici in Turchia si veda in generale **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Principio costituzionale di laicità e partiti politici islamici nell'ordinamento della Turchia*, in *Rivista di studi politici internazionali*, n. 4, luglio-agosto 2002, pp. 629 – 633. La dottrina maggioritaria generalmente censura - non senza qualche eccesso polemico, invero - l'interventismo delle Forze Armate e del potere giudiziario, che andrebbero a configurarsi quali veri e propri contro-poteri costituzionali rispetto all'evolversi naturale della democrazia turca. Secondo tali letture critiche i militari "con modi ogni volta differenti e spesso violenti, il ruolo di garanti ed interpreti esclusivi del kemalismo. Essi hanno operato spesso *al di là* della Costituzione contingentemente in vigore, soffocando sul nascere qualsiasi dinamica tra stato e società, propulsiva dello sviluppo democratico" (**M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI D'ARDESANO**, *Turchia*, op. cit., p. 66). Le Forze Armate, il Consiglio di sicurezza nazionale, la Corte costituzionale sono accusati di avere formato "durante gli anni ottanta e novanta quello che in Turchia è stato chiamato il *partito stato* o lo *stato profondo*" che ha svolto un "ruolo decisivo nell'istituzione di una nuova struttura di potere. Dopo gli ultimatum e gli interventi militari del passato, si è preferito ricorrere a forme di ingerenza meno evidenti ma più istituzionalizzate ed efficaci, come l'abolizione dell'immunità parlamentare per i deputati curdi e per un islamico nel 1994, e il rovesciamento del potere islamico nel 1997". Proprio la "volontà di elaborare un discorso egemonico ha costituito inevitabilmente la caratteristica più significativa di questa nuova struttura di potere", che ha finito per "imporre il kemalismo attraverso un *consenso obbligatorio*" e individuare vuoi i nazionalisti curdi o gli islamici come "nemici strategici" del Paese, apportatori; rispettivamente; di un progetto politico "separatista" e "reazionario". Così **H. BORZARSLAN**, *La Turchia contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 99-100.



opposte tentazioni di un laicismo kemalista che tendesse ad involvere in autoritarismo antireligioso o, per converso, di un islamismo che mirasse a restaurare lo stato teocratico.

Da questo angolo visuale, tuttavia, se ad una seria indagine appare forse semplicistico e pretestuoso descrivere la crisi politica in corso nei termini polemici di un conflitto per assoluti tra "laicità" e "democrazia", ovvero, secondo l'opposta lettura laica, tra "teocrazia" e "democrazia" – e quindi evocare il classico dilemma della filosofia politica sulla tolleranza verso gli intolleranti - è indubitabile che il confronto tra kemalisti e islamisti si inoltri nello scivoloso terreno del significato e della funzione del principio di laicità dello stato in una società democratica, e quindi del bilanciamento tra la tutela del diritto di libertà religiosa e la tutela degli altri diritti fondamentali²⁴ che definiscono lo stesso regime liberaldemocratico.

In questo senso, la contesa sul laicismo in Turchia, per quanto connotata da una certa esasperazione, diviene parte integrante del complessivo dibattito della dottrina ecclesiasticistica attorno al valore sistematico e ai contenuti prescrittivi in generale del principio di laicità negli ordinamenti giuridici europei, non solo in riferimento alle problematiche connesse all'integrazione dei fedeli e delle comunità islamiche.

Solo il concreto divenire degli eventi potrà dire se, come sembrerebbe *prima facie*, il recente pronunciamento della Corte costituzionale sul partito AKP, attraverso un esercizio di *self restraint* e un attento apprezzamento dei valori e degli interessi giuridicamente rilevanti nel caso di specie, avrà dato un importante contributo di equilibrio alla vita politica e istituzionale turca, anche in relazione al procedere del negoziato di adesione della Turchia all'Unione Europea.

La prospettiva europea, infatti, attraverso lo sviluppo dei diritti individuali e collettivi delle coscienze nella cornice essenziale di garanzia e di composizione dei conflitti realizzata dal principio di laicità, non può che incoraggiare, anche in Turchia, un dialogo tra laici e credenti (nonché tra stato e comunità religiose), regolato dal diritto e non pregiudizievole per la specifica identità costituzionale turca. Anche la stessa crisi di sistema tra kemalisti e islamisti, esplosa dal 2007 con estrema violenza, risulterebbe senz'altro depotenziata dal riconoscimento di un comune destino europeo della Turchia, capace di valorizzare l'opzione europeista di Atatürk e al contempo permettere un auspicabile sviluppo della libertà religiosa nel paese.

²⁴ La lettura è suggerita da G. CASUSCELLI, *Le laicità*, op. cit., p. 171.



Come si è osservato, del resto, “l’allargamento dell’Europa ad Ankara potrebbe essere una grande opportunità” dal momento che “la Turchia integrata in Europa può costituire il primo passo per la realizzazione di un paese islamico-pluralista, aperto ai principi di laicità, che agisca come esempio e calamita verso altri paesi musulmani”²⁵

Tutto questo purché, ovviamente, anche l’Unione Europea, dal canto suo, sia capace di dare più vigore ai processi di integrazione e di promuovere uno sviluppo della libertà religiosa, della laicità e dei diritti umani nell’intera area euro mediterranea.

In attesa dunque di vedersi dispiegare l’astuzia della storia, alla scienza del diritto ecclesiastico europeo non rimane che confidare nelle speciali risorse della Repubblica fondata da Atatürk e dell’Europa, ed impegnarsi con convinzione nell’approfondire la conoscenza del “diritto vivente” turco, nell’auspicabile direzione di una sua piena armonizzazione e integrazione europea.

2 - Per una prima ricostruzione fattuale della crisi politica turca nel biennio 2007-2008

La recente sentenza dell’Alta Corte di Ankara sulla legittimità costituzionale dell’AKP rappresenta da un punto di vista cronologico l’ultimo atto di una crisi politica che dal 2007 ha investito la vita di tutte le principali istituzioni turche: da un lato, principalmente, il Governo e il Parlamento, politicamente guidati dal partito islamico dell’AKP; dall’altro, oltre al principale partito d’opposizione, l’ordine giudiziario, rappresentato apicalmente dalla Corte costituzionale, e le Forze Armate, poteri di rilevanza costituzionale ai quali, come si è detto, l’ordinamento turco e la prassi politica attribuiscono il ruolo di custodi dello stato kemalista e dei suoi principi costituzionali. Ripercorrere la drammatica sequenza di eventi che negli ultimi due anni ha portato la Corte costituzionale turca a pronunciarsi sullo scioglimento per attività antilaiche del partito AKP significa per questo addentrarsi nel cuore di un sistema dove i temi della laicità e la “politica ecclesiastica” - spesso confinata nel dibattito italiano ad un tema per ferventi iniziati, irrilevante nei programmi di governo²⁶ - rappresentano per molti versi il cuore della vita pubblica.

²⁵ Così C. CARDIA, *Le sfide della laicità*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007, p. 193.

²⁶ L’osservazione è di G. CASUSCELLI, *La libertà religiosa alla prova dell’Islam: la peste dell’intolleranza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), luglio 2008, p. 2.



Occorre in via preliminare premettere che l'avvento al potere, nel 2002, del partito islamista-moderato dell'AKP, dopo lo sfortunato tentativo del *Refah Partisi*, ha determinato una sorta di *rupture* dei delicati equilibri politico-costituzionali turchi²⁷. Grazie in particolare all'indiscussa abilità e intelligenza politica del suo *leader*, Recep Tayyip Erdogan, il partito islamico dell'AKP ha saputo far tesoro degli insuccessi dei suoi predecessori e mostrato di muoversi con maggiore agibilità nell'agone politico-elettorale turco, caratterizzato peraltro da una normativa molto incisiva e restrittiva per quanto concerne i controlli di legalità costituzionale dei partiti politici affidati alla magistratura.

Abbandonato il radicalismo dello storico leader islamista Necmettin Erbakan, l'AKP ha cercato di assumere nella competizione politica turca il tratto di un moderno partito conservatore di centro-destra. Senza rinunciare al proprio tradizionale riferimento islamista, ha provato a reinterpretarlo in chiave individualista e liberaldemocratica, con uno sforzo da ritenere anche intellettualmente di grande interesse. Rappresentando da un punto di vista sociologico interessi interclassisti - tanto dei settori più religiosi della società turca, quanto delle classi medie anatoliche protagoniste del *boom* economico - il governo dell'AKP si è posto alla guida di un significativo processo riformatore dell'ordinamento nazionale, sulla base di una convinta e dichiarata direzione programmatica favorevole all'ingresso nella Turchia nell'Unione Europea. L'indubbio successo di questa strategia del Governo ha portato l'AKP ad ottenere un larghissimo consenso elettorale e a giovare di un notevole accreditamento sul piano internazionale. La crisi politica seguita alle elezioni, ha trovato proprio nella crescente forza politica dell'AKP il suo fattore scatenante.

Ai fini della nostra indagine giova quindi ricostruire - se pur nei limiti di orizzonti temporali che non consentono la giusta sedimentazione storica dei fatti descritti - le principali circostanze che negli ultimi due anni della storia politica turca hanno provocato la crisi istituzionale e la messa in stato d'accusa dell'AKP²⁸.

²⁷ Più osservatori evidenziano il carattere di discontinuità politica e ancor più "ideologico costituzionale" del consolidamento al potere del partito AKP, che segnerebbe una certa "disaffezione verso il mito kemalista" tra la popolazione turca e la crescente insofferenza per l'attività "tutoria" esercitata rispetto ad esso dai militari (M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO, *Turchia*, op. cit., p. 83 e ss).

²⁸ Per tale opera ricostruttiva dei fatti ci serviremo in particolare delle informazioni di stampa reperite nei siti in lingua inglese dei principali quotidiani turchi, ed in particolare dell'archivio, assai completo e documentato, del *Turkish Daily News* (sito <http://www.turkishdailynews.com.tr/>).



Il *casus belli* si è determinato nell'aprile del 2007 quando, alla scadenza del mandato presidenziale del laico Ahmed Necdet Sezer (eletto nel 2000), l'AKP formalmente proponeva al Parlamento la candidatura per la più alta carica dello stato dell'allora Ministro degli affari esteri Abdullah Gül, già Primo ministro e da sempre sodale di Erdogan nel travagliato percorso dell'Islam politico turco.

La candidatura di un esponente del partito islamico a succedere alla carica ricoperta dallo stesso Atatürk allarmava non poco i settori laici della politica e della società turca quanto ai rischi di una deriva islamista dello stato. Così, sull'onda di alcune (molto partecipate) manifestazioni di piazza²⁹ e della tensione seguita alla mancata elezione di Gül nella prima (e molto controversa) votazione parlamentare, di questi timori si facevano interpreti le Forze Armate turche, attraverso un irrituale ammonimento pubblicato il 27 aprile sul proprio *website*.

Nel proprio *statement* lo Stato Maggiore dell'esercito dichiarava di osservare "con grande preoccupazione" il dibattito sulle elezioni presidenziali "incentrato sulla questione del laicismo", e denunciava il ripetersi ad opera dell'islamismo radicale di atti solo apparentemente religiosi, ma in realtà miranti a "combattere lo stato" e le sue tradizioni secolari. Alla luce di ciò i militari si proclamavano "fedeli difensori" del laicismo, riservandosi quindi la facoltà di intervenire se necessario "secondo la propria posizione e le proprie attitudini"³⁰.

Allo *statement* appena ricordato seguiva la sentenza della Corte costituzionale sul ricorso presentato dal partito kemalista d'opposizione per l'annullamento del primo voto parlamentare per l'elezione del Presidente della repubblica. Nel dichiarare invalida la deliberazione dell'Assemblea Nazionale, a motivo dell'assenza del *quorum* di votanti previsto in costituzione, la Corte costituzionale turca apriva la strada alle elezioni anticipate, chieste a gran voce dall'AKP unitamente ad una riforma costituzionale per l'elezione diretta del Capo dello stato.

²⁹ Le cronache riportano che il 14 aprile 2007 più di un milione di persone manifestava ad Ankara per la laicità dello Stato e contro la candidatura di un esponente islamico alla Presidenza della Repubblica. Il 29 aprile successivo oltre un milione e mezzo di turchi scendeva in piazza Clagayan a Istanbul per sostenere il principio di laicità dello Stato e per manifestare contro la candidatura di Abdullah Gül, al grido di "né Sharia, né golpe, vogliamo la democrazia" ... "Non vogliamo nessuno dell'Akp alla presidenza".

Si rinvia a <http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/esteri/turchia-gul-candidato/manifestazione-contro-gul/manifestazione-contro-gul.html> (sito internet di *La Repubblica*, 29 aprile 2007).

³⁰ Si veda l'articolo *Military issues harsh warning over secularism*, pubblicato sul sito del *Turkish Daily News* (<http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=71761>).



Riforma effettivamente approvata nel maggio 2007 dal Parlamento e contrastata dal Presidente Sezer attraverso l'esercizio del potere di veto.

Il processo elettorale conclusosi il 22 luglio 2007, frustrando le aspettative dei kemalisti, attribuiva una netta vittoria al partito dell'AKP e al Primo ministro Erdogan (circa il 46,5% dei voti), premiando, ad avviso dei commentatori, gli ottimi risultati economici e il coraggio riformatore del Governo nella prospettiva dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea³¹.

L'affermazione elettorale dell'AKP non risolveva tuttavia la crisi politica avviatasi, come detto, in occasione delle elezioni presidenziali dell'aprile 2007. Commentando il risultato delle elezioni generali favorevole all'AKP, il Capo di Stato Maggiore dell'esercito, Gen. Yasar Büyükanit, dichiarava infatti che il giudizio delle Forze Armate non era mutato a seguito del voto popolare e, quindi, esse non sarebbero arretrate rispetto all'idea che il nuovo Presidente avrebbe dovuto essere un laico³². Tuttavia, a dispetto di questo nuovo *warning* militare, dopo due votazioni parlamentari, Abdullah Gül era finalmente eletto nell'agosto 2007 undicesimo Presidente della Repubblica³³.

Forte a questo punto del successo della propria strategia politica, il partito di Erdogan procedeva a progettare un nuovo piano di emendamenti costituzionali, al fine di affrontare, tra l'altro, una delle questioni sul piano simbolico più controverse nel rapporto tra settori politici laici e settori politici religiosi in Turchia, vale a dire quella relativa al divieto di indossare il velo islamico³⁴ (in lingua turca,

³¹ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=79045>.

³² Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=79825>.

³³ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=82093>.

³⁴Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=94546>. È interessante sottolineare, in proposito, come una delle più forti riserve avanzate dai settori laici contro la candidatura di Abdullah Gül alla Presidenza della Repubblica fosse dovuta proprio al fatto che la sua consorte portasse il velo. La disputa sul diritto di indossare nello spazio pubblico ed in particolare nelle università il velo islamico, considerato da Atatürk e dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale turca come un segno di oscurantismo culturale e di discriminazione delle donne, avvelena da tempo la vita pubblica turca ed è alla base di numerose controversie giudiziarie, approdate anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si veda in proposito, per tutti, **R. BOTTONI**, *Laicità dello stato e simboli religiosi nella Repubblica di Turchia*, in **E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO**, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 353 e ss..

Si veda anche **M. PAGANO**, *Il divieto di indossare il foulard islamico: due sentenze a confronto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2007, p. 543 e ss.; **A. RUIZ JIMENEZ**, *Turkey headscarf legislation: The negative impact on EU accession*, leggibile al sito del quotidiano *Turkish Daily News* (<http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=104187>).



başortusu, modello tradizionale turco, o *turban*, ovvero il modello importato dall'Egitto, coprente orecchio e collo) nelle università.

Contro il progetto dell'AKP di emendare la Costituzione per consentire l'ingresso di studentesse velate nelle università intervenivano immediatamente il Comitato dei Rettori ed il Presidente dell'Alto Consiglio dell'Educazione, massima autorità universitaria del paese. Mentre a sostegno delle istituzioni universitarie si esprimevano ovviamente i vertici militari, nel febbraio 2008, a conclusione di un'estenuante confronto, il Parlamento turco approvava una modifica degli articoli 10 e 42 della Costituzione, ai fini di assicurare a tutte le ragazze – velate o non velate - la possibilità di accedere all'istruzione universitaria³⁵.

Sempre per venire incontro alle istanze di riforma dell'ordinamento turco richieste dagli ambienti religiosi, nel febbraio 2008 il partito AKP riusciva a fare approvare una nuova legge sulle fondazioni religiose, atta da un lato a permettere alle confessioni cristiane di minoranza di riacquistare nel termine di diciotto mesi il patrimonio loro confiscato nel 1974, a seguito di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dall'altro la possibilità per le diverse fondazioni musulmane di ricevere aiuti da paesi stranieri³⁶.

Nel frattempo il partito kemalista di opposizione presentava un ricorso alla Corte costituzionale contro gli emendamenti costituzionali approvati dal parlamento per consentire l'uso del *turban* nelle università.

La crisi politica tra AKP e forze secolariste si inaspriva, quindi, tra la primavera e l'estate 2008. Il 14 marzo, come abbiamo già ricordato, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema d'appello (*Yargıtai*), Abdurraman Yalçınkaya, formulava un ricorso (di ben 162 pagine) per giustificare, alla luce dell'art. 69 della Costituzione, la richiesta di scioglimento del partito AKP e per richiedere il bando per cinque anni da ogni attività politica per 71 dei suoi dirigenti (tra cui lo stesso Primo ministro Erdogan ed il Presidente della Repubblica Gül), accusati di perseguire il tentativo criminale di "espungere il principio del laicismo dalla Costituzione", e quindi di voler subdolamente restaurare la *Sharia* attraverso la democrazia³⁷. In proposito, il Procuratore generale citava tra l'altro il caso degli emendamenti costituzionali volti ad abolire il divieto costituzionale del velo islamico nelle università, approvati per volere dell'AKP nel

³⁵ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=95887>.

³⁶ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=97092>.

³⁷ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=99170>.



precedente mese di febbraio; sottolineando come tale misura non fosse stata menzionata nel programma del partito per le elezioni del 2007.

Il primo di aprile la Corte costituzionale, concludendo un esame preliminare, giudicava il ricorso del Procuratore generale ammissibile, anche per quanto concerne il coinvolgimento del Presidente della Repubblica Gül. In un clima già politicamente arroventato, gli sviluppi dell'inchiesta "Ergenekon" vedevano un numeroso gruppo di militari in pensione, accademici, giornalisti ed altri esponenti di spicco del campo laico essere sospettati di tramare un *coup d'etat* contro il Governo³⁸. Intervenendo nuovamente nel dibattito politico, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Gen. Yasar Büyükanit, denunciava per contro l'attività di certe "forze reazionarie" abituate sin dalla nascita della repubblica a sfruttare la religione per il proprio disegno. Rispetto a tali minacce, Büyükanit ribadiva il dovere delle Forze Armate a "provvedere alla sicurezza interna" come definito in Costituzione³⁹. Il 30 aprile, il partito AKP presentava alla Corte costituzionale una propria memoria scritta – non difensiva, tenevano a precisare i vertici del partito – con la quale era radicalmente rigettata ogni accusa di tradimento della Costituzione e del principio della laicità dello stato⁴⁰.

Il 5 giugno 2008 la Corte costituzionale si pronunciava sulla *vexata quaestio* del *turban* nelle università, dichiarando illegittimi i già ricordati emendamenti costituzionali approvati dal Parlamento nel febbraio 2007⁴¹.

I tempi erano quindi maturi per la definitiva trattazione in seno alla Corte costituzionale di Ankara del caso AKP. Con la sentenza del 30 luglio 2008 la Corte respingeva, da un lato, la richiesta della messa al bando del partito e della cessazione da ogni attività politica per il tempo di cinque anni di 71 suoi dirigenti, dall'altro sanzionava economicamente l'AKP con il dimezzamento dei finanziamenti pubblici per l'anno 2008⁴².

3 - Il giudizio sullo scioglimento del partito AKP: le argomentazioni delle parti

Interrogarsi sulla problematica dello scioglimento dei partiti politici così detti antisistema, significa per l'ecclesiastico italiano ricordare le

³⁸ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=109858>.

³⁹ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=100997>.

⁴⁰ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=107673>.

⁴¹ Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=106553>.

⁴² Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=11364>.



pagine dedicate a questo tema della filosofia politica da Arturo Carlo Jemolo. Nelle sempre attuali pagine de *I problemi pratici della libertà* lo Jemolo qualificava il rapporto tra le democrazie ed i partiti “che negano l'accettazione della regola di libertà” il vero “*ponte dell'asino*” che si presenta ad ogni dottrina liberale⁴³. Un “dilemma esistenziale” delle democrazie, per citare Böckenförde; sul piano teorico difficilmente risolvibile una volta per tutte, e che la scienza giuridica liberaldemocratica ha imparato a conoscere empiricamente, avendo al massimo a cuore quel principio di precauzione che si ritrova nel limite del “*clear and present danger rule*” elaborato dalla giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America⁴⁴.

Per l'operatore giuridico, tuttavia, l'utilizzo di categorie generali sembra infrangersi di fronte all'irriducibile specialità dell'esperienza giuridica turca e ad un ordinamento costituzionale per molti versi preordinato ad un concetto difensivo e militante di democrazia. La rigida protezione costituzionale dei principi posti da Kemal Atatürk a fondamento della Repubblica si riscontra infatti solennemente già nel Preambolo della Costituzione, in base al quale, tra l'altro, si riconosce che “*nessuna protezione potrà essere accordata a un'attività contraria all'interesse nazionale turco, al principio dell'indivisibilità e dell'esistenza della Turchia con il proprio stato ed il proprio territorio, ai valori storici e morali della Turchia o al nazionalismo, principi, riforme e il modernismo di Atatürk*” e “*come richiesto dai principi del laicismo, non ci sarà interferenza di alcun genere da parte di sacri sentimenti religiosi negli affari di Stato e nella politica*”⁴⁵.

Il recente caso del partito AKP si inserisce allora in uno speciale filone giurisprudenziale che ha visto la Corte costituzionale turca sciogliere, dalla sua entrata in funzione nel 1963, ben 24 partiti politici⁴⁶. Tra essi un buon numero è stato dissolto in quanto giudicato responsabile di attività dirette a minare il principio del laicismo, e quindi a sovvertire la democrazia kemalista ai fini della restaurazione di un ordinamento islamico, retto dalle norme della *Sharia*. Il caso più noto in proposito - e che a ben guardare presenta maggiori similarità

⁴³ Cfr. A. C. JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 58-62.

⁴⁴ Si veda G. AMATO, “*Accettare la diversità, fino al limite del possibile*”, pubblicato il 18 settembre 2007 sul sito della Rivista telematica *Reset Dialogues on Civilizations* (<http://www.resetdoc.org/IT/Amato-Boeck.php>).

⁴⁵ Il testo della Costituzione turca in lingua inglese è leggibile all'indirizzo internet http://www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/THE_CONSTITUTION_OF_THE_REPUBLIC_OF_TURKEY.pdf.

⁴⁶ Cfr. K. HUGHES, *Turkey's judicial-political crisis*, pubblicato sul sito dell'*Open Democracy News Analysis* (www.opendemocracy.net).



con le attuali vicende dell'AKP - è senz'altro quello del partito islamista *Refah*, dissolto dalla Corte costituzionale turca nel gennaio 1998, dopo essere risultato vittorioso alle elezioni politiche del 1996. Lo scioglimento del *Refah*, partito di maggioranza relativa ed espressivo del Primo ministro allora in carica Necmettin Erbakan, ha richiamato l'attenzione delle diverse istanze internazionali, ed in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo. Chiamata a valutare la problematica conformità della messa al bando del partito islamista con il sistema della Convenzione europea (e segnatamente degli articoli 9, 10, 11, 14, 17 e 18), la sentenza della *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo, non senza sollevare numerosi interrogativi tra gli interpreti, ha giudicato legittima la misura disposta dalle autorità turche, ritenendo il progetto politico del *Refah* non solo contrario ai principi del diritto europeo, ma anche concretamente pericoloso, in relazione contesto sociale turco, per l'ordine laico-democratico⁴⁷.

Da questo angolo visuale del resto, l'art. 69 della Costituzione turca, pur emendato in senso più garantista nel 2001, nell'ambito del relativo pacchetto di riforme di armonizzazione europea, contiene una specifica clausola a protezione dei principi kemalisti proclamati in combinato disposto dal precedente art. 68, par. 4 (*The statutes and programmes, as well as the activities of political parties shall not be in conflict with the independence of the state, its indivisible integrity with its territory and nation, human rights, the principles of equality and rule of law, sovereignty of the nation, the principles of the democratic and secular republic;*

⁴⁷ Per un'ampia bibliografia si veda **R. BOTTONI**, *Le sentenze*, op. cit., p. 829. Sulle complesse e fondamentali problematiche affrontate dalla giurisprudenza di Strasburgo in relazione al caso del partito *Refah* si veda in particolare **G. FONTANA**, *La tutela costituzionale della società democratica tra pluralismo, principio di laicità e garanzia dei diritti fondamentali. (La Corte europea dei diritti dell'uomo e lo scioglimento del Refah partis)*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2002, p. 379 e ss.. Secondo l'Autore "le questioni affrontate dalla ... decisione della Corte europea sono numerose e ciascuna di rilevantissimo spessore teorico oltretutto di straordinaria complessità; al solo fine di delinearne un sintetico quadro basti pensare allo scioglimento dei partiti politici nei sistemi democratici, al contemperamento tra le diverse libertà sancite nella Cedu anche in relazione ai problemi di natura ermeneutica posti dalla sua formulazione letterale, al rapporto tra la garanzia della laicità dello stato e la tutela della libertà religiosa e di coscienza, al *quantum* di tolleranza che deve essere riconosciuto nei regimi democratico-pluralisti alle istanze c.d. anti-sistema, al rapporto intercorrente tra regole democratiche e garanzia dei diritti fondamentali, al tema - quanto mai attuale - del multi-culturalismo e del confronto tra civiltà differenti" (p. 386). Si veda, inoltre, **M. PARISI**, *Il caso Refah Partisi: il principio di laicità alla prova della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 4/2006, p. 559 ss.; **B. RANDAZZO**, *Turchia: lo scioglimento del Refah Partisi turco: Strasburgo non ci ripensa*, in www.forumcostituzionale.it.



they shall not aim to protect or establish class or group dictatorship or dictatorship of any kind, nor shall they incite citizens to crime) prevedendo nel contempo una procedura incardinata davanti alla Corte costituzionale. In virtù di tali norme, compete infatti alla Corte costituzionale il definitivo scioglimento di un partito politico, su ricorso del Procuratore generale della Repubblica, quando gli statuti, i programmi, le attività risultino in conflitto con i principi espressi dal sopracitato art. 68, par. 4. In virtù delle disposizioni garantistiche introdotte con gli emendamenti costituzionali del 2001, in omaggio ai *desiderata* europei, l'art. 69, par. 6, precisa inoltre, ai fini dello scioglimento, la condizione che il partito sia un "centro"⁴⁸ di tali attività contrarie all'art. 68, par. 4. A chiusura del quadro normativo, l'art. 149 Cost., par. 1, stabilisce uno specifico *quorum* di 3/5 (quindi 7 voti favorevoli su 11) per la deliberazione in merito della Corte Costituzionale.

In virtù di tali norme, si può analizzare più nello specifico il ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica il 14 marzo 2008, da cui si origina la procedura giudiziaria per lo scioglimento del partito AKP e per la messa al bando di 71 suoi dirigenti⁴⁹.

Una riflessione ecclesiasticistica sul processo contro l'AKP può trovare grandi elementi di interesse confrontando gli appassionati argomenti dell'accusa e della difesa. Attraverso gli atti dell'accusa e della difesa emergono a ben guardare due opposte e inconciliabili visioni della realtà politica della Repubblica di Turchia, del suo passato e del suo futuro. Ma anche due interpretazioni affatto diverse sull'essenza normativa e sull'attuazione principio costituzionale di laicità dello stato. Le rappresentazioni delle parti potrebbero indurre l'osservatore esterno a pensare di trovarsi in due differenti paesi, incredibilmente compenetrati nello stesso stato.

Rileggendo le argomentazioni a favore dello scioglimento del partito l'interprete ecclesiasticista non può che rimanere affascinato dalla forza espressiva delle parole del Procuratore Yalçinkaya, che

⁴⁸ Il paragrafo sesto dell'articolo 69 precisa inoltre, a ulteriore garanzia dei partiti medesimi, che un partito possa essere giudicato un centro di attività anticostituzionali alla condizione che "*such actions are consistently performed by the members of the political party and such actions are indirectly or openly adopted by the general congress, or party president or central decision makers or directors of the party or general assembly of the party group in the Turkish National Assembly, or by the board of the party group; or such actions are carried out in a determined manner by the party organs mentioned*".

⁴⁹ Si veda in proposito il resoconto del ricorso del Procuratore generale pubblicato dal quotidiano *Zaman* il 4 aprile 2008 (sito <http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=138111>).



contengono l'alto e nobile valore di una testimonianza politica a favore della Repubblica kemalista e del principio del laicismo. Sul piano tecnico, qualche perplessità può rimanere all'interprete in ordine alla rilevanza e alla qualificazione giuridica dei fatti adottati, nonché alla sequenzialità causale delle deduzioni. Elementi su cui insisterà, a ben guardare, come vedremo a seguire, la difesa.

Bisogna tuttavia sempre considerare, da questo punto di vista, la specialità dell'ordinamento costituzionale turco e, all'interno di esso, la forza specifica del principio del laicismo kemalista, che il Procuratore generale sembra interpretare con ortodossia. Nella visione del Procuratore generale il laicismo rappresenta infatti per la Turchia non solo la "chiave per la transizione alla democrazia", ma "una filosofia di vita". L'attuazione del principio del laicismo si è realizzata infatti in Turchia secondo uno sviluppo storico differente rispetto ai paesi occidentali, garantendo la libertà a tutti di scegliere ed esprimere liberamente la propria fede religiosa, nei limiti delle libertà di coscienza e di religione altrui. Viceversa, l'Islam politico intende capovolgere questa concezione dello stato e della religione, contestando che le regole religiose siano "ristrette nell'area tra la persona e Dio".

Il ricorso del Procuratore si sostanzia infatti in una denuncia politica dei progetti delle forze islamiste che, dagli anni novanta e attraverso le temperie della globalizzazione, progettano un "Grande Medio Oriente" islamico.

L'accusa principale che agli occhi del Procuratore generale giustifica lo scioglimento del partito AKP consiste allora proprio nella rivendicazione dell'Islam politico di volere mutare il carattere laico dello stato e di restaurare un ordine fondato sulla religione: "Il primo principio dell'Islam politico è la *Sharia*". Per arrivare alla primazia del diritto musulmano, gli islamisti concepirebbero la democrazia come un mezzo per arrivare alla *Sharia*, anche se concetti quali diritti umani, democrazia, libertà di coscienza e di religione, diritto all'educazione sono in realtà conflittuali con essa.

A sostegno dell'accusa contro l'AKP il Procuratore generale allega quindi una copiosa serie di dichiarazioni e di atti politici idonei a qualificare il partito come un "centro" di attività antilaiche (condizione che abbiamo visto essere richiesta dalla Costituzione per determinare lo scioglimento di una formazione politica). In particolare, la Procura generale censura dichiarazioni e atti di Recep Tayyip Erdogan, *leader* del partito islamista e attuale Primo ministro, di Abdullah Gül, già Ministro degli Affari Esteri ed eletto a seguito delle elezioni del 2007 Presidente della Repubblica, di Bulent Arinc, già *speaker* del Parlamento,



di Huseyin Celik, Ministro dell'educazione; di numerosi deputati dell'AKP.

Alla luce di tali fatti, il Procuratore generale denuncia la forte possibilità che l'Islam politico - o l'Islam "moderato" *as well* - possa far tornare la Turchia un paese musulmano. Secondo Yalçinkaya tale intento strategico sarebbe perseguito dagli islamisti gradualmente e subdolamente, sfruttando concetti quali diritti umani, democrazia, libertà di coscienza e di religione, diritto all'educazione, senza ricorrere alla *Sharia*. Nella regione del Medio Oriente, nota nel proprio ricorso il Procuratore generale, si hanno frequentemente esempi di come, dopo un periodo transitorio, numerosi stati democratici siano stati ritrasformati in regimi fondamentalisti-religiosi. Per il sovvertimento delle istituzioni democratiche può rivelarsi più agevole per gli islamisti, quando possibile, l'utilizzo delle regole che esistono in un sistema democratico, ma ciò non esclude il ricorso alla violenza quando esse non siano più percorribili.

In tale ambito assume un significato paradigmatico la stessa controversia del velo islamico nelle università turche, nel momento in cui quello che è divenuto per gli islamisti un simbolo religioso e politico - ad avviso del Procuratore, peraltro, simbolo anche di "fanatismo" - viene raffigurato come un esercizio integrante della libertà religiosa. Gli emendamenti costituzionali volti ad abolire gli argini costituzionali all'utilizzo del velo nelle università turche, approvati come si è detto nel febbraio del 2007, si inseriscono pertanto in una strategia del partito AKP palesemente anticostituzionale.

Tutto ciò considerato, il Procuratore generale chiude il proprio percorso argomentativo denunciando i gravi rischi dell'attuale situazione politica per la stessa sussistenza della Repubblica: "La Repubblica laica è in pericolo, come mai lo è stata. Perché i controrivoluzionari non sono più marginali, ma sono oggi al potere".

Attraverso l'utilizzo del potere e del "*consensus processus*" gli islamisti, ad avviso dell'accusa, possono finalmente trasformare, se necessario anche con il *jihād*, lo stato laico in un sistema retto dalla *Sharia*. Per numero e per livello di determinazione, le azioni del partito AKP sono tali da fare qualificare lo stesso come un vero e proprio "punto focale" di attività antilaiche. Per questo, conclude il Procuratore generale, la sanzione dello scioglimento è l'unica scelta possibile che può essere compiuta in un sistema pluralista e democratico.

Contro tali conclusioni, l'AKP, come abbiamo visto, presenta una lunga memoria difensiva il 30 aprile 2008, sottoscritta dallo stesso



Presidente del Partito, Recep Tayyip Erdogan⁵⁰. Tale atto offre allo studioso del diritto ecclesiastico europeo un'infinità di spunti di riflessione, che nella presente indagine non potranno che essere accennati.

L'organica difesa del partito dell'AKP intende anzitutto evidenziare la totale incongruenza delle "speculazioni" dell'autorità ricorrente con l'attività concreta del partito di governo e con la realtà stessa della Turchia. Speculazioni inaccettabili per la difesa, in quanto frutto di un evidente pregiudizio politico-ideologico. I dati della realtà parlano invece in una direzione opposta a quella rappresentata dal Procuratore generale, dal momento che, nell'ambito del proprio mandato di governo l'AKP - partito conservatore, democratico, di centro e votato da un ampio spettro di classi sociali - ha promosso una politica di "modernizzazione" del paese nel rispetto dei principi kemalisti e colmando le distanze necessarie per raggiungere l'obiettivo della piena *membership* della Turchia nell'Unione Europea. In questo senso la difesa sottolinea - e non senza una sua capacità di persuasione - l'intrinseca contraddittorietà di un ricorso giudiziario che da un lato accusa il partito di essere un punto focale di attività antilaiche che si inseriscono nel progetto del "Grande Medio Oriente" islamico, dall'altro evidenzia come il mezzo principale per acquisire tale risultato sia rappresentato dal richiamo al diritto europeo.

Da questo punto di vista la difesa dell'AKP ha buon gioco nel richiamare i principi indicati dalla Commissione di Venezia per lo scioglimento dei partiti politici, tra i quali si indica anzitutto come causa giustificativa necessaria il ricorso alla violenza, elemento del tutto assente nell'azione politica dell'AKP. Più problematico e quindi sfumato, invero, è nel ricorso il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'art. 11 della Convenzione (il caso *Refah docet*), che comunque, ad avviso dei legali del partito, ha il merito di indicare dei criteri imperativi necessari in una società democratica per lo scioglimento di un partito politico.

Venendo al diritto interno, la memoria difensiva dell'AKP contesta quindi la legalità dell'azione intrapresa dal Procuratore generale, sottolineando anzitutto, ai fini della qualificazione del partito come centro di attività contrarie al principio di laicità, la sostanziale differenza tra gli "atti" e le semplici dichiarazioni, peraltro sottratte dal contesto, che costituiscono una manifestazione peculiare della più generale libertà di espressione tipica di una democrazia pluralista. Da

⁵⁰ La difesa dell'AKP è leggibile in lingua inglese sul sito ufficiale del partito (http://eng.akparti.org.tr/iddianame_cevap_en.pdf).



questo punto di vista, sottolinea ancora la difesa, non possono sorprendere delle idee e delle scelte politiche che si inseriscono in un naturale dibattito democratico sulla garanzia dei diritti umani.

In particolare, la difesa affronta quindi il tema centrale del principio del laicismo, con grande ricchezza argomentativa, e - diremmo anche - sensibilità ecclesiasticistica. Sintetizzando, ad avviso dell'AKP, la concezione del laicismo fatta propria dal suo accusatore sarebbe ispirata al "rigido progressismo" di una concezione della laicità propria della cultura positivista del XIX secolo. In base a tale concezione, il laicismo sarebbe l'ultima e più matura fase nell'evoluzione filosofica e organizzativa di una società. Secondo l'impostazione culturale e programmatica sostenuta dall'AKP, la laicità dello stato è, diversamente, uno strumento che, accettando le diverse religioni nella realtà sociologica di un paese, realizza e garantisce una pacifica coesistenza tra esse. A tal fine il principio di laicità si sostanzia in particolare nel rispetto della libertà individuale di religione e di coscienza; nella non discriminazione tra le diverse credenze; nell'imparzialità dello stato rispetto alle regole religiose. L'AKP riassume quindi la propria sensibilità in materia di laicità dello stato riferendosi ad un modello "anglosassone" del rapporto tra stato e religioni; assunto peraltro contenuto in una dichiarazione del presidente del partito Erdogan e oggetto di specifica contestazione nel ricorso del Procuratore generale. Tale censura mostrerebbe nuovamente, a giudizio della difesa, l'assoluta inconsistenza e contraddittorietà del ricorso del Procuratore Yalçinkaya, dal momento che nessuno tra i paesi anglosassoni è governato da un sistema teocratico. Dopo aver rivisitato diffusamente, alla luce dei principi summenzionati, la spinosa questione del velo islamico, la memoria difensiva sottolinea quindi, definitivamente, che non è ammissibile, in un sistema democratico, una domanda di scioglimento del partito a motivo di una interpretazione del principio di laicità adottata da altre nazioni democratiche e da convenzioni internazionali.

Il documento dell'AKP ha poi cura di sottolineare altri elementi decisivi ai fini della causa. Tra l'altro riporta numerose dichiarazioni di Erdogan nel senso del pluralismo democratico e, a seguire, delle citazioni di esponenti politici di altri partiti che sconfinano nella problematica religiosa (ed in particolare di Deniz Baykal, leader del partito kemalista d'opposizione CHP); contesta l'inclusione nella causa del Presidente della Repubblica Gül; qualifica come assolutamente immaginario il rischio evocato dall'accusa di un possibile ricorso alla violenza; descrive la politica estera turca, ed i suoi indiscutibili successi



internazionali, come assolutamente non riconducibile a strategie contrarie agli interessi della Repubblica.

Concludendo la memoria difensiva dell'AKP, bollando l'atto d'accusa come un "monumento di affermazioni tautologiche", costruito ad arte per influenzare la Corte costituzionale, invita la stessa a rigettare il ricorso del Procuratore generale, dal momento che l'AKP "non è il centro di azioni contrarie al laicismo" ma al contrario un centro di persone impegnate a "servire il paese e la nazione".

4 - La sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 2008. La Corte tra funzione di equilibrio e difesa del laicismo

Il 30 luglio 2008 la Corte costituzionale di Ankara si è espressa sullo scioglimento del partito AKP, respingendo la domanda in tal senso formulata dal Procuratore generale e sanzionando pecuniariamente il partito⁵¹, comunque ritenuto responsabile sotto alcuni profili di attività antilaiche. Il verdetto è così il risultato di un processo deliberativo senz'altro sofferto e controverso, che ha visto dividersi i giudici in seno alla Corte. A quanto si apprende da fonti giornalistiche, sugli undici giudici componenti il collegio, sei avrebbero votato a favore dello scioglimento, quattro per l'infrazione di una multa, uno solo per il rigetto integrale dell'accusa presentata dal Procuratore generale della Repubblica, che, come abbiamo visto, qualificava il partito AKP come "punto focale" di attività antilaiche⁵². Ai sensi dell'art. 69 della Costituzione, come detto, sette sarebbero dovuti essere i voti favorevoli per decretare lo scioglimento del partito.

Solo nei prossimi tempi si potrà capire se dopo questo intervento della Corte costituzionale - sul quale sarà necessario tornare - la crisi istituzionale si avvierà ad una conclusione nell'ambito di una sana fisiologia democratica.

Per il momento, come naturale, i commenti alla sentenza sono stati molto differenti: al silenzio rispettoso ma vigile delle Forze Armate turche, si è contrapposto l'entusiasmo di quanti hanno parlato di una vittoria della democrazia⁵³.

⁵¹ La Corte ha infatti stabilito di dimezzare il finanziamento di 39 milioni di dollari previsto a favore del partito nel 2008.

⁵² Cfr. <http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=111369>.

⁵³ Si leggano a titolo esemplificativo le dichiarazioni del Ministro del lavoro Faruk Celik riportate dal sito della BBC (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7533414.stm>).

Interessante anche il commento di **B. KENES**, *Act now AKP for the good of Turkey*, pubblicato sul sito del quotidiano *Guardian* il 31 luglio 2008,



Il campo laico, non senza qualche rammarico per la mancata dissoluzione del partito, ha sottolineato come la Corte abbia confermato l'impianto accusatorio del Procuratore generale Yalcinkaya, accettando almeno 30 delle 400 prove di antilaicità allegate contro l'AKP⁵⁴. Attraverso il proprio pronunciamento, comunque severo contro il partito di Erdogan e Gül, la Corte avrebbe così posto dei confini invalicabili per prevenire ulteriori violazioni del principio del laicismo da parte dell'AKP.

Tale lettura degli effetti della sentenza sottolinea l'incontestabile dato di fatto che la maggioranza dei giudici abbia ritenuto giustificata la misura dello scioglimento (mancandone solo uno, invero, per il raggiungimento del *quorum* di sette voti) e comunque deciso di comminare una pesante sanzione economica contro il partito AKP. Indubitabilmente una "grande vittoria morale"⁵⁵ per il Procuratore generale. Per questo, in realtà, gli opinionisti sensibili alle ragioni dell'AKP, pur salutando positivamente la mancata messa al bando del partito, hanno contestato il perdurante "autoritarismo" antireligioso esercitato dal potere giudiziario e dalla Corte costituzionale⁵⁶.

La pronuncia del 30 luglio della Corte costituzionale sembra aver dato comunque un apprezzabile contributo di equilibrio alla vita

(<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jul/31/turkey.middleeast>), che invita l'AKP ad approvare finalmente una nuova costituzione più democratica e libertaria.

⁵⁴ In proposito si veda l'articolo pubblicato il 1 agosto 2008 sul sito del quotidiano *Hurriyet* (<http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/9565068.asp>).

Si veda in tal senso l'articolo di Y. KANLI, *Will AKP get the message?*, pubblicato il 1 agosto 2008, sul sito del *Turkish Daily News* (<http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=111395>).

⁵⁵ Così M. S. MEGALLOMATIS, *Great moral victory for Chief Prosecutor Abdurrahman Yalçınkaya*, pubblicato il 31 luglio 2008 sul sito del magazine online *American Chronicle* (<http://www.americanchronicle.com/articles/70091>).

⁵⁶ Particolarmente interessante in tal senso è l'editoriale di M. AKYOL, *The verdict: politically good, legally awful*, pubblicato il 2 agosto 2008 sul sito del *Turkish Daily News* (<http://turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=11467>). Per l'A. "The dividing line here is the meaning of secularism. Those who are illiberal understand it as the cleansing of the influence of religion from society. Sumru Çörtükoğlu, the former head of the Council of State, one of the bastions of the Kemalist high judiciary, recently defined secularism as the freeing of law, education and culture from religion. That does not sound too different from the secularism of the Soviet Union or communist China, whose cultural revolutions aimed at secularizing society by state power. According to this perspective, all center-right, liberal and conservative parties in Turkey are indeed anti-secular because they support religious freedom under the secular state. Moreover, even the European Union and the United States are anti-secular because they support the democratic system which allows these anti-secular parties to come to power. In a sense, Turkey's ultra-secularists are right to believe that the whole world is against them".



politica turca, rappresentando per certi versi un *common sense* diffuso nell'opinione pubblica che, a livello tanto interno che internazionale, si è trovata unita nell'invocare una soluzione di compromesso, tale da non pregiudicare integralmente la stabilità politica del paese ed il percorso delle riforme, anche in vista del difficile negoziato per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea.

La Corte si è avvalsa della previsione costituzionale contenuta all'art. 69, par. 7, della Costituzione, che consente al Giudice costituzionale, nell'ambito della procedura giudiziaria per lo scioglimento di un partito politico, di sanzionare alternativamente quest'ultimo privandolo, in tutto o in parte, del finanziamento pubblico. Tale previsione, introdotta con le riforme del 2001, consentendo alla Corte di graduare le sanzioni da comminare ad un partito alla luce del principio di proporzionalità, ha reso la misura dello scioglimento una *extrema ratio*.

Attraverso questa decisione la Corte di Ankara appare avere interpretato un concetto di *self-restraint* ed essersi prodotta in quella ricerca di "moderazione, riconoscimento, dialogo e rispetto reciproco"⁵⁷ tra le visioni in conflitto che appare il compito specifico della giustizia costituzionale nella società contemporanea. Pur nell'ambito del rigoroso impianto costituzionale turco e della giurisprudenza consolidata, la Corte ha infatti opportunamente cercato di realizzare un equilibrio dinamico, da un lato rispettando l'indirizzo democratico alla base di questo nuovo corso della politica turca, dall'altro non sottraendosi ad un necessario controllo di legalità, alla luce del principio del laicismo, degli atti concreti del Governo e del Parlamento, come peraltro avvenuto già in occasione dell'annullamento degli emendamenti costituzionali per consentire l'utilizzo del *turban* nelle università.

Come aveva intelligentemente intuito Andrew Arato, l'effettiva rivendicazione da parte della Corte costituzionale del proprio ruolo di "guardiano" della Costituzione e della laicità ha reso in qualche modo inappropriata e inutile la misura dello scioglimento dell'AKP⁵⁸.

⁵⁷ Si leggano in tal senso le illuminanti riflessioni di **G. ZAGREBLESKY**, *Cinquanta anni di attività della Corte costituzionale*, sul sito della Corte costituzionale italiana (http://www.cortecostituzionale.it/informazione/interventi_dei_presidenti/interventideipresidential2001aoggi/2006/relazione_Zagrebelsky.asp).

⁵⁸ Si veda in proposito l'intervento di **A. ARATO**, *Le responsabilità dell'AKP*, pubblicato il 4 luglio 2008 sul sito della Rivista telematica *Reset Dialogues on Civilizations* (<http://www.resetdoc.org/IT/Arato-turchia.php>). Per l'A. peraltro l'AKP "ha una parte di responsabilità della crisi costituzionale per avere abbandonato il percorso di consenso tipico della politica, e in special modo la costruzione della costituzione. Chi sta al di fuori non dovrebbe essere così svelto nel prendere le sue parti a prescindere. Dovremmo sperare che l'AKP sopravviva alla sfida, insieme ai



Certamente, quindi, anche sul piano strettamente politico, il pronunciamento della Corte costituzionale ha contribuito alla stabilità del paese, anche a livello internazionale, consentendo alle istituzioni democratiche di consolidare il proprio ruolo e di esercitare le proprie funzioni costituzionali.

In ordine alla problematica centrale del laicismo, va ancora sottolineato senza incertezze come la Corte costituzionale abbia confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale e ribadito con forza, l'identità costituzionale della Repubblica turca. In virtù della Costituzione kemalista il principio del laicismo assume un valore fondazionale, sistematico, "militante". Da questo angolo visuale, la Corte non sembra aver concesso molto spazio alla revisione della politica ecclesiastica turca. Le dotte argomentazioni della difesa dell'AKP sui diversi modelli di laicità presenti in democrazia non sembrano avere fatto breccia nel convincimento dei Giudici, che si sono invece mantenuti strenuamente fedeli a quella sostanza forte e, per certi versi, *proattiva* del principio di laicità dello stato che, nella concezione kemalista, ha lo specifico dovere di tutelare e difendere l'individuo e la comunità dai poteri e dai fondamentalismi religiosi, dalla *Sharia*, esigenza rappresentata dal Procuratore generale Yalçinkaya.

5 - Cenni conclusivi, nella prospettiva del diritto ecclesiastico europeo

In conclusione si deve constatare come l'analisi delle ultime vicende della crisi politica turca - iniziata come abbiamo visto con il dibattito sulle elezioni presidenziali del 2007 e culminata con il processo intentato contro l'AKP, accusato di essere un "punto focale" di attività antilaiche - manifesti ancora una volta la durezza del conflitto nella società turca tra kemalisti ed islamisti, soprattutto in ordine al fondamentale principio della laicità dello stato. All'interno del gioco politico turco - che è anche certamente, come sempre, competizione per il potere *tout court* e non solo scontro di culture o filosofie giuridiche o politiche - emergono due istanze dialetticamente contrapposte, che si presentano comunque allo scienziato del diritto ecclesiastico come i corni di un dilemma non privo di interesse e valore.

Per un verso, infatti, in questa fase della vita politica turca, i settori laici fedeli alla visione di Atatürk sembrano volere interpretare, attraverso una difesa appassionata del principio costituzionale del

suoi leader. Dovremmo anche sperare e consigliare che esso ritorni quanto prima sul percorso di consenso e legittimità, da quello di una stretta e maggioritaria legalità".



laicismo, un'esigenza molto attuale di libertà, che impone un "non arretramento" dello stato laico e democratico verso incerte forme, se non di teocrazia, di neo-confessionismo islamico. Il significato profondo, esistenziale, delle piazze di Ankara, Istanbul e Izmir a favore della laicità si può comprendere solo in presenza di una minaccia percepita come reale ed effettiva, corroborata dai numerosi fatti di cronaca che confermano l'avanzare in Turchia di un pressante confessionismo di costume⁵⁹. A giudizio di molti, solo la testimonianza di Atatürk, la forza giuridica della Costituzione, l'influenza politica dell'*establishment* laico (incarnato *in primis*, come abbiamo visto, dal potere giudiziario e delle Forze Armate) sembra aver impedito che tale pressione sociale si traducesse in nuove forme confessionali di stato. L'interprete del diritto ecclesiastico europeo non può dunque restare indifferente rispetto alla preoccupata denuncia di un profondo conoscitore del Medio oriente e di un intellettuale "musulmano liberale" come Bassam Tibi, che vede scontrarsi dagli anni Ottanta in Turchia "due visioni del mondo: il kemalismo laico e l'islamismo ... tra la *Sharia* e la laicità". In questa sfida "il partito del velo", l'AKP del Primo ministro Erdogan e del Presidente della Repubblica Gül, non sarebbe animato da convincimenti sinceri, ma punterebbe solo alla restaurazione della legge islamica, riconoscendosi solo formalisticamente e strumentalmente nelle istituzioni laiche della Repubblica kemalista⁶⁰.

La tragica fenomenologia del fondamentalismo islamico contemporaneo, ad avviso degli interpreti laico-kemalisti, giustificerebbe ancora pienamente la necessità costituzionale di una difesa *militante* del laicismo in Turchia, contro ogni pretesa di restaurazione della *Sharia* e a garanzia della libertà religiosa di tutti.

Per altro verso è innegabile che il campo islamista rappresenti un'istanza di riforma in senso liberale e democratico dell'ordinamento turco generalmente avvertita, condivisa anche a livello europeo e

⁵⁹ Significativo in tal senso il caso di una deputata della Spd tedesca, Delik Kolat, che si è vista negare del vino da un albergo di Istanbul, perché, a differenza dei suoi colleghi, "non era una turista", in quanto infatti nata in Turchia: "L' AKP - si sarebbe giustificato il manager dell'hotel - non ci concede le licenze per gli alcolici, noi facciamo un'eccezione per gli stranieri, ma, se vengono a sapere che abbiamo venduto a un turco, ci chiudono subito". Riportato nell'articolo di D. CASTELLANI PERELLI, *Le lezioni di Istanbul* pubblicato sul sito della Rivista telematica *Reset Dialogues on Civilizations* (sito <http://www.resetdoc.org/IT/Istanbul-Casper.php>).

⁶⁰ Si veda l'articolata analisi B. TIBI, *Con il velo in Europa. La grande sfida della Turchia*, Roma, Salerno Editore, 2008, p. XXIV.



internazionale⁶¹. Nella Turchia contemporanea il cammino della libertà religiosa appare infatti avventurarsi faticosamente, tra le contraddizioni interne di un sistema giuridico ancora alla ricerca di un equilibrio. In proposito, si segnala nel variegato panorama religioso turco una diffusa insofferenza verso i caratteri considerati eccessivamente giurisdizionalisti e autoritari della politica ecclesiastica dello stato, come segnalano emblematicamente le ricorrenti tensioni in materia di regolamentazione giuridica degli enti religiosi o in materia di esposizione dei simboli religiosi (e segnatamente, come si è già visto nel corso della presente indagine, del velo islamico nelle università). Come aveva già saggiamente intuito Livio Amedeo Missir, la mirabile edificazione del laicismo turco si scontra paradossalmente con i limiti imposti ai diritti di libertà religiosa delle minoranze e con il controllo pubblico dell'Islam sunnita realizzato dal Direttorato degli Affari Religiosi (*Diyanet*)⁶², che in qualche modo persevera la tradizione ottomana delle *millet*⁶³.

La politica ecclesiastica dello stato kemalista si trova così ad essere oggetto di pesanti riserve, che in particolare contestano al laicismo turco di autoconcepirsi come una vera e propria religione secolare⁶⁴, che persegue una politica antireligiosa, antidemocratica e

⁶¹ La questione è introdotta con la consueta perspicacia da **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Introduzione*, nell'opera collettiva *Europa laica*, op. cit., p. 32. Secondo l'A. "Nel quadro della questione religiosa europea il problema della Turchia è, sicuramente, serio e complesso ... Non c'è dubbio che ora che (sono) avviati formali negoziati con la Turchia, il nodo della libertà di religione e di culto dovrà essere risolto con decisione e nettezza".

⁶² Sullo specifico ruolo della *Diyanet* nell'ordinamento turco si veda tra gli altri **M. ÖNOK**, *Legislation*, op. cit., p. 1002, che sottolinea peraltro come tale istituzione sia da inquadrarsi nella cornice del laicismo turco, tendente a impedire che l'Islam sunnita, al quale appartiene la stragrande maggioranza della popolazione, possa sovvertire il carattere laico della Repubblica kemalista e restaurare il diritto sciaraitico; si veda anche, in chiave più critica, **T. KUCUKCAN**, *State, Islam and religious liberty in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere*, in *Brigham Young University Law Review*, 2003, p. 502. Ricordiamo che per l'art. 136 della Costituzione turca: "Il Direttorato degli Affari Religiosi, il quale fa parte dell'Amministrazione statale, esercita i propri doveri secondo le norme della sua legge specifica, nel rispetto del principio di laicità, al di fuori da tutte le idee politiche, con lo scopo di realizzare la solidarietà e l'unità nazionale".

⁶³ Cfr. **L. A. MISSIR**, *Eglises et État en Turquie et au Proche-Orient. (Recueil d'articles)*, Dembla, Bruxelles, 1973, p. 70. Sul sistema delle *millet*, comunità etniche-religiose disciplinate dal diritto dell'impero ottomano e a cui venivano comunque attribuiti significativi ambiti di autonomia si veda anche, in generale, **S. J. SHAW, A. BOMBACI**, *L'Impero Ottomano*, UTET, Torino, 1981, p. 414.

⁶⁴ Si veda in proposito l'editoriale di **M. TÜRKÖNE**, *Militant secularism* pubblicato il 14 giugno 2008 sul sito in lingua inglese del quotidiano *Zaman*



autoritaria, non conforme ai diritti umani universalmente riconosciuti. A giudizio dei suoi numerosi detrattori, la "burocrazia"⁶⁵ kemalista, incarnata in particolare nel potere giudiziario, si porrebbe al di fuori di una sana fisiologia democratica⁶⁶, nel suo strenuo opporsi alla volontà della maggioranza dei cittadini espressa attraverso il voto al partito AKP.

A ulteriore sostegno di questa posizione, va del resto osservato come tutte le principali istanze europee (si pensi alle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, del Parlamento Europeo; nonché ai periodici rapporti della Commissione europea) richiamino da tempo - e con preoccupante convergenza - lo stato turco ad attuare le riforme che consentano un effettivo sviluppo dei diritti culturali e religiosi delle minoranze.

In tale situazione, la politica dell'AKP mostra di considerare l'integrazione europea della Turchia come lo strumento principale per implementare ed estendere i diritti di libertà religiosa nell'ordinamento turco. Per l'AKP infatti il processo di armonizzazione del diritto turco agli *standards* del diritto europeo ha il merito non trascurabile di contenere in sé una positiva apertura internazionale dell'ordinamento turco, anche e soprattutto per quanto concerne il rispetto dei diritti culturali e religiosi degli individui e delle comunità. Proprio alla luce di tale disegno strategico, favorevole all'incontro tra gli obiettivi di un partito di ispirazione islamista e i fondamentali valori giuridici europei, l'attuale esperienza dell'AKP, rappresenta agli occhi della maggioranza

(<http://www.todayszaman.com/tz-web/yazarDetay.do?haberno=144760>), per il quale *"There isn't a truly secular legal system in Turkey ...Meanwhile a an Auguste Comte-style positivism is protected within the state apparatus and imposed upon the people as a philosophical belief or ideology. As defined by Selçuk (ex presidente della Suprema Corte d'Appello turca, n.d.r.) the source of sovereignty is secular; the state organization is theocratic and the state is imposing positivist belief on the people"*.

Dello stesso avviso **C. KARAKAS**, *Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society*, Peace Research Institute Frankfurt Reports N. 78 (sito <http://www.hsfk.de/downloads/prif78.pdf>), per il quale *"the Turkish model is discriminatory and undemocratic... A democratic constitutional state committed to human rights must ensure ... that it does not discriminate against any religion or ethnic minority. Exactly this, however, is the case with the authoritarian Kemalist model of laicism* (p. 37).

⁶⁵ Cfr. L'espressione di **M. TÜRKÖNE** è in <http://www.todayszaman.com/tz-web/yazarDetay.do?haberno=144760>.

⁶⁶ Cfr. **M. TÜRKÖNE**, *Coup techniques*, pubblicato in data 19 aprile 2008 sul sito in lingua inglese del quotidiano *Zaman* (<http://www.todayszaman.com/tz-web/yazarDetay.do?haberno=139488>), per il quale la duttile tecnica seguita dall'*establishment* kemalista per organizzare i colpi di stato sembra ricalcare le indicazioni della "Tecnica del Colpo di Stato" di Curzio Malaparte.



degli osservatori un prezioso tentativo di dialogo conciliazione dell'Islam politico con la liberaldemocrazia⁶⁷.

Non spetta certo a questa indagine valutare se la percezione dei settori laici dell'opinione pubblica turca sia corrispondente alla realtà, né verificare se l'adesione del partito islamico alle regole e ai valori fondamentali della democrazia europea sia sincera, o per contro, come accusano i kemalisti, non sia altro che un esercizio di *takkiya*, ovvero una dissimulazione politica funzionale alla restaurazione dello stato islamico (operazione che comunque vedrebbe, ci limitiamo ad osservare, una problematica disomogeneità dei mezzi adottati rispetto ai fini perseguiti). Quello che appare importante è invece sottolineare come entrambe le posizioni in conflitto potrebbero trovare un'utile composizione nel processo di integrazione europea della Turchia.

Come ha intuito Emre Öktem, l'apertura internazionale dell'ordinamento rappresenta la migliore garanzia per un pieno sviluppo della libertà religiosa e della laicità dello stato in Turchia⁶⁸. In altri termini, solo nella cornice di una piena integrazione del paese nell'Unione Europea sembra possibile procedere nel prossimo futuro ad una riforma dell'ordinamento legislativo e costituzionale turco – un "nuovo contratto sociale", di cui parla Hakan Yavuz⁶⁹ – che possa estendere la garanzia dei diritti di libertà religiosa, individuale e collettiva, preservando il fondamentale carattere laico della Repubblica fondata da Atatürk (anche rispetto alla specifica minaccia proveniente dall'islamismo)⁷⁰. Il timore dei laici kemalisti rispetto ad una involuzione islamista della Turchia non sembra trovare riscontro nella dimensione giuridica europea.

⁶⁷ In <http://www.nytimes.com/2008/06/23/opinion/23cohen.html?ref=opinion> (sito del *New York Times*) si veda, per tutti, l'editoriale di **R. COHEN**, *The Fight for Turkey*, del 23 giugno 2008. Più in generale, sulla fenomenologia dell'Islam politico turco si veda **A. ÇINAR**, *Modernity, Islam and secularism in Turkey: bodies, places and time*, Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 2005.

⁶⁸ Cfr. **E. ÖKTEM**, *La Turquie et les dimensions internationales de la liberté religieuse*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2002, p. 291.

⁶⁹ Cfr. **H. YAVUZ**, *Cleansing Islam from the public sphere*, in *Journal of International Affairs*, 54, n. 1, 2000, p. 41.

⁷⁰ In questo senso occorre segnalare il progetto di riforma costituzionale presentato nel settembre 2007 dal Prof. Ergun Özbudun, capo della Commissione incaricata all'uopo dall'AKP, allo scopo di abbandonare l'impostazione autoritaria e statalista della Costituzione del 1982, accentuando invece i valori dei diritti umani, della supremazia della legge, della democrazia, del secolarismo e del pluralismo, quindi in coerenza con l'ideale di Atatürk di procedere sulla strada della civiltà moderna. Cfr. **G. S. BORDONI**, *Turchia, prove di nuova costituzione*, consultabile al sito <http://www.loccidentale.it/articolo/turchia,+prove+di+nuova+costituzione>.



È impossibile del resto non riscontrare proprio nell'opzione laicista di Atatürk una fondamentale aspirazione europea e occidentale, alla cui luce andrebbero letti pure quegli eccessi nazionalisti o antireligiosi dovuti probabilmente alla particolare "durezza dei tempi", ovvero alla situazione di grande difficoltà in cui versava il popolo turco al termine del primo conflitto mondiale, con il disgregarsi della *pax* ottomana. Grazie all'ispirazione di Atatürk la Turchia del novecento ha rafforzato progressivamente propri legami con l'Europa⁷¹. Al termine del secondo conflitto mondiale, la repubblica kemalista diveniva membro a pieno titolo della NATO e del Consiglio d'Europa, mentre le strette relazioni istituzionali con la Comunità europea si inauguravano nel 1963, con la sottoscrizione di uno specifico accordo di associazione (c.d. accordo di Ankara⁷²). Attraverso l'attuazione dell'Accordo di associazione, il cammino della Turchia verso l'integrazione europea, sebbene contrassegnato da alterni momenti di speranza e di disillusione, è arrivato così alla svolta fondamentale svolta dell'ottobre del 2005, quando il Consiglio Europeo di Bruxelles ha formalmente deliberato l'avvio del negoziato per l'adesione della Turchia all'Unione Europea.

A dispetto delle incontestabili opportunità del negoziato d'adesione, si deve invece registrare una brusca frenata del processo di allargamento dell'Unione Europea alla Turchia, che risente anche situazione di paralisi istituzionale seguita dapprima alla bocciatura della Costituzione europea e, poi, all'ulteriore interruzione della procedura di ratifica del Trattato di Lisbona (se pur "semplificato", rispetto al più ambizioso progetto di Costituzione).

Se oggi appare impossibile prevedere se e quando il negoziato per l'adesione della Turchia all'UE avrà un felice esito, non sembra tuttavia differibile per la scienza del diritto ecclesiastico europeo una specifica e ulteriore riflessione sulla laicità in Turchia e in Europa. Una

⁷¹ "Con la proclamazione della Repubblica *kemalista*, nel 1923, la Turchia sceglieva definitivamente l'Europa occidentale come modello per la sua nuova struttura secolare, concludendo un processo avviato all'inizio del XIX secolo": così N. UTKAN, *La Turchia e l'Europa*, in *Rivista di studi politici internazionali*, aprile-giugno 2003, n. 2, p. 203.

⁷² L'Accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, detto "Accordo di Ankara", fu firmato il 12 settembre 1963 ed entrò in vigore dal 1 dicembre 1964. Cfr. Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, in *Gazzetta ufficiale* n. 217 del 29/12/1964, pp. 3687 - 3688. E' interessante rilevare come l'art. 28 dell'Accordo già prefigurasse l'adesione della Turchia alla Comunità Europea. Cfr. A. LANG, *Notizie dall'Europa - Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: secondo semestre 2004*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2005, p. 51.



riflessione che non può che approfondire i valori *universali* di razionalità, di giustizia e di tolleranza che sono a ben guardare i presupposti della laicità dello stato democratico, e che ne impongono la tenace difesa⁷³.

Da questo punto di vista, il concreto evolversi di un processo democratico in Turchia nella direzione europea sarà possibile nella misura in cui il diritto ecclesiastico europeo - o meglio euromediterraneo⁷⁴ - potrà rappresentare un argine sicuro della laicità - e quindi della libertà di pensiero, coscienza e religione delle persone - contro la pretesa globale dei diversi fondamentalismi politico-religiosi di soggiogare l'intera umanità al potere dei propri "teo-diritti"⁷⁵. Ciò non esclude l'impegno per individuare gli strumenti giuridici pratici di un diritto davvero tollerante, plurale, inclusivo (la "laicità dei giuristi", suggerisce Silvio Ferrari⁷⁶) verso il prezioso patrimonio di valori morali, di coesione sociale e di solidarietà umana e internazionale proveniente dai diversi universi religiosi e confessionali in cui si articola la società contemporanea (e, tra essi, una rilevanza particolare riveste l'Islam, nelle sue molteplici espressioni). Quello che appare davvero decisivo è realizzare nell'ordinamento europeo quegli "elementi di democrazia laica" ... che si sostanziano giuridicamente nella produzione di norme che decidono "lo scambio aperto e leale delle ragioni e degli argomenti messi a confronto" e "le procedure che minimizzano il conflitto tra i partecipanti al discorso pubblico"⁷⁷, secondo una concezione del laicismo che, beninteso, "metta in primo piano la *neutralità* fra le diverse religioni" piuttosto che la "proibizione" generale di esse nello spazio

⁷³ La suggestione è originata dal saggio di A. SEN, *Fin dove arriva la ragione*, in ID., *L'altra India*, op. cit., p. 273.

⁷⁴ "Se si guarda alla storia il modello europeo - che, anzi, dovrebbe essere meglio definito euromediterraneo - non si presta, non si è mai prestato, a congelare le differenze, come se venissero dall'eternità e fossero destinate a restare (tali, diabolicamente) in eterno, ma (a) fare in modo che interagiscano sulla base di un rapporto di reciproco riconoscimento. Dimostrare che è possibile convivere e collaborare pacificamente senza cancellare le differenze, ma anzi valorizzandole in quanto differenze, rimane tuttora il valido messaggio universale dell'Europa e del suo diritto". Così S. BERLINGÒ, *Libertà religiosa, pluralismo culturale, laicità europea*, in C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 79. Come saggiamente segnala Giancarlo Elia Valori, è "sul Mediterraneo che si gioca ... il futuro dell'Europa": così G. E. VALORI, *Mediterraneo tra pace e terrorismo*, Milano, Rizzoli, 2008, p. 18.

⁷⁵ Si veda *supra* nota n. 4.

⁷⁶ Cfr. S. FERRARI, *Tra geo-diritti*, op. cit., p. 13.

⁷⁷ Cfr. G. E. RUSCONI, *Non abusare di Dio. Per un'etica laica*, Milano, Rizzoli, 2007, p. 168.



pubblico⁷⁸. Appare infatti come una virtù e una speranza della democrazia il fatto che essa obblighi costantemente a “ripensare, quasi in modo riflessivo e retrospettivo, il significato ed il posto della categoria *religione* all’interno dell’esperienza giuridica e quindi ai modi di pensare alle relazioni tra essa e la sfera pubblica occupata dal diritto”⁷⁹.

Una siffatta maturazione della democrazia laica europea e l’integrazione in essa della Turchia possono contribuire a superare anche le contraddizioni dell’ordinamento turco, introducendo le coordinate di una laicità che sia principio costituzionale forte - e anche “filosofia di vita”, come invocato dal modernismo di Atatürk - senza negare una piena garanzia dei diritti di libertà religiosa in Turchia.

La peste dell’intolleranza religiosa⁸⁰, incubata nella storia dell’Europa, rischia tuttavia di manifestarsi oggi anche in un’aprioristica chiusura al dialogo con la Turchia e con il mondo musulmano in generale.

In uno spazio giuridico euromediterraneo dei diritti umani⁸¹, autenticamente laico, risiedono invece le condizioni migliori per una effettiva integrazione della Repubblica fondata da Kemal Atatürk e quindi per un’auspicabile riforma in senso più liberale e democratico dell’ordinamento turco, che tuteli e promuova maggiormente la libertà religiosa di tutti.

⁷⁸ Cfr. **A. SEN**, *L’indiano che argomenta*, in **ID.**, *L’altra India*, op. cit., pp. 32-33.

⁷⁹ Così **M. RICCA**, “Multireligiosità”, “multiculturalità”, “reazioni dell’ordinamento”: *Tre segnavia per il diritto interculturale*, in **A. FUCCILLO**, *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 174.

⁸⁰ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *La libertà religiosa*, si veda *supra* nota n. 20.

⁸¹ Sull’universalità dei diritti umani, sull’inscindibile nesso tra diritti, democrazia e pace, sulla lotta al fanatismo si ricordino le suggestive e sempre attuali riflessioni di Norberto Bobbio, nella consapevolezza che “il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli” Cfr. **N. BOBBIO**, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 16.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080311182635)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20080311182635)
/CreationDate
(gcasuscelli)
/Author
-mark-